

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:**

R.Gen. N. 1053/2021

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Annamaria Laneri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z Anella causa civile n. 1053/2021 R.G. promossa con reclamo depositato in data
15.10.2021 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 12/01/2022****d a****S.P.A. in persona del legale rappresentante**

OGGETTO:

pro tempore

opposizione a sentenza

rappresentata e difesa dall'avv.

per procura in

dichiarativa di

calce rilasciata su foglio separato

fallimento (art. 18 LF)

RECLAMANTE

Contro

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

Rappresentata e difesa dall'avv.



presso il cui studio in _____, è elettivamente
domiciliata, per procura in calce al reclamo

RECLAMANTE nel proc. riunito n. 1056/2021 rg

c o n t r o

FALLIMENTO IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore

rappresentato e difeso dall'avv. _____ ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in

per mandato in calce alla memoria difensiva

RECLAMATO

In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Mantova in data 14
settembre 2021 n. 34

CONCLUSIONI

PER S.P.A.:

l'Ill. ma Corte di Appello voglia ritenere la opponibilità della prescrizione da
parte del curatore del fallimento _____ riaperto, ovvero, subordinatamente,
l'illegittimità di ogni statuizione anticipatoria della verifica dello stato passivo.

Con vittoria di spese ed onorari.

(Nel proc. n. 1056/21 RG): respingersi integralmente il reclamo di _____ SrL;
accogliersi invece le seguenti conclusioni di cui al reclamo di _____ (n.
1053/2021)

PER SRL

(nel proc. n. 1053/21 RG): CHIEDE Che la Corte d'Appello di Brescia,



rigettata ogni contraria istanza, Voglia dichiarare inammissibile il reclamo di

Spa in quanto al di fuori dei casi di legittima appellabilità

della sentenza;

a fortiori lo si rigetti perché infondato in forza del letterale tenore dell'art. 122

Legge Fall.

Spese rifuse.

(Nel proc. n. 1056/21 RG): **IN VIA PRELIMINARE** Riunirsi al presente

procedimento il procedimento iscritto al n. 1056/2021 RG Corte d'Appello di

Brescia.

NEL MERITO

Respingersi il reclamo in quanto inammissibile, o comunque infondato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

PER FALLIMENTO SRL IN LIQUIDAZIONE

Nel proc. n. 1053/21 RG:

IN VIA PRELIMINARE

Riunirsi al presente procedimento il procedimento iscritto al n. 1056/2021 RG

Corte d'Appello di Brescia

NEL MERITO

Respingersi il reclamo in quanto inammissibile, o comunque infondato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

Nel proc. n. 1056/21 RG: **IN VIA PRELIMINARE**

Riunirsi al presente procedimento al procedimento iscritto al n. n. 1053/2021



RG Corte d'Appello di Brescia

NEL MERITO

Respingersi il reclamo in quanto infondato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ad istanza di _____ Spa il Tribunale di Mantova, con sentenza n.

34 emessa in data 14 settembre 2021, ha riaperto il fallimento della società

_____ S.r.l. in liquidazione, che era stato dichiarato con sentenza dello stesso Tribunale in data 6-7 marzo 2014 e chiuso con decreto del 26-27 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 118 n. 4 LF, sussistendone l'utilità in quanto a seguito del dissequestro dei cespiti societari la _____ srl in liquidazione ne ha riacquisito la disponibilità e ciò consente di soddisfare i creditori privilegiati ipotecari e in misura pari al 13% quelli privilegiati.

L'istante ha proposto reclamo censurando la sentenza di riapertura per avere escluso la possibilità di eccepire, come fatto estintivo del credito cambiario ipotecariamente garantito, la prescrizione intervenuta tra la chiusura del fallimento e la riapertura.

La società _____ srl si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del reclamo e chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza.

Anche il Fallimento _____ si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto.

Ha altresì proposto reclamo con ricorso depositato il 18.10.2021 _____ srl



chiedendo rigettarsi l'istanza di riapertura del fallimento accertando l'inesistenza del credito fatto valere da Spa, la carenza di interesse e di legittimazione del creditore istante e la insussistenza dei presupposti e dell'utilità della riapertura del fallimento.

Si sono costituiti regolarmente in giudizio Spa e il Fallimento chiedendo il rigetto del reclamo.

All'udienza camerale del 12 gennaio 2021 è stata disposta la riunione dei due procedimenti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione impugnata va confermata.

Spa ha proposto reclamo censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto immutabili le statuizioni sull'ammissione dei crediti al passivo e, in particolare, le statuizioni sul credito (chirografario) della reclamante e sui crediti di due creditori ammessi al passivo in via privilegiata ipotecaria, e ha escluso la possibilità di eccepire, come fatto estintivo del credito cambiario ipotecariamente garantito, la prescrizione intervenuta tra la chiusura del fallimento e la riapertura.

Sostiene la reclamante che la prescrizione, che si interrompe con la domanda di insinuazione al passivo del credito, riprende a decorrere dalla chiusura del fallimento alla sua riapertura e che così come la società ritornata in bonis può eccepire l'avvenuta prescrizione, non vi sono motivi per impedire al curatore, una volta riaperto il fallimento, di eccepirlo.



Il reclamo, pur ammissibile, stante la soccombenza della creditrice istante con riferimento alla domanda con cui ha chiesto revocarsi il privilegio per i creditori e a seguito di intervenuta prescrizione triennale, è destituito di ogni fondamento.

In primo luogo, l'affermazione del Tribunale secondo cui *“restano immutabili le statuizioni sull'ammissione dei crediti al passivo, intervenute prima della chiusura del fallimento... .. conseguendone che non possono essere rimesse in discussione le statuizioni in precedenza adottate dagli organi concorsuali e concernenti sia il credito della ricorrente sia i crediti di e tutti ammessi al passivo rispettivamente la*

prima in via chirografaria e questi ultimi in via privilegiata ipotecaria” appare esente da censure atteso che la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione al passivo determina il c.d. giudicato endofallimentare, che preclude la possibilità di riesaminare il provvedimento di ammissione. Pertanto, poiché come giustamente sottolineato dal Tribunale e condiviso dalla stessa società reclamante, *“la riapertura del fallimento costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell'unitarietà, della procedura originaria”*, ne consegue, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13.09.2017 n. 21219) la immutabilità delle statuizioni sull'ammissione dei crediti al passivo, intervenute prima della chiusura del fallimento (cfr. anche Cass. 22.11.1974 n. 3769, citata dalla predetta pronuncia).



E', invece, inammissibile la doglianza relativa alla possibilità, per il curatore, di eccepire la prescrizione intervenuta medio tempore tra la chiusura del fallimento e la sua riapertura, non essendosi il Tribunale pronunciato sul punto, in particolare non avendo in alcun modo escluso che a seguito della riapertura del fallimento il curatore possa eccepire fatti sopravvenuti, estintivi o modificativi, dei crediti già ammessi, dovendo la persistenza dei crediti essere vagliata solo in sede di verifica dello stato passivo, essendo, peraltro, questa – e non il vaglio della istanza di riapertura - l'unica sede in cui il Curatore potrebbe eccepire – come risulta peraltro abbia fatto – la prescrizione dei crediti insinuati al passivo.

Con riguardo, infine all'eccezione subordinata di illegittimità costituzionale dell'art. 121 LF alla luce degli artt. 3 e 24 Cost, ove interpretata nel senso di impedire l'opponibilità della prescrizione da parte del curatore del fallimento riaperto, sulla quale, peraltro, la reclamante non ha insistito nel precisare le conclusioni, manca l'interesse a proporre la questione nel giudizio in questione non avendo il Tribunale prospettato una siffatta interpretazione.

Il reclamo proposto da _____ Spa va, pertanto, respinto.

Passando ad esaminare il reclamo introdotto da _____ Srl, con il primo motivo la società fallita ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione di

_____ Spa a proporre la domanda di riapertura del fallimento ex art. 121 LF, rilevando che con transazione del 5.5.2014 la società istante aveva
“dichiarato di rinunciare alle ragioni di credito azionate mediante decreto



*ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia - Sez. Specializzata in materia di
Impresa in data 17.04.2013 ... impegnandosi a non mettere in esecuzione il
decreto ingiuntivo che dovrà considerarsi senza effetto”, trattandosi del
medesimo credito insinuato nel fallimento e ammesso erroneamente al
passivo.*

Secondo la società reclamante limitando ogni questione al già avvenuto accertamento dello stato passivo, a cui non concorre il debitore, si finirebbe per comprimere ogni possibilità per il debitore di contraddire in sede di ricorso ex art. 121 LF, ponendo alla base della pronuncia di riapertura un atto nei confronti del quale egli non ha mai avuto la possibilità di proporre opposizione per fare emergere la erroneità dell’ammissione al passivo del credito di

Spa, avvenuta nonostante l’intervenuta transazione.

Inoltre, anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere il credito non rinunciato da parte dell’istante, si tratterebbe comunque di un credito non supportato da alcun titolo giudiziale e contestato per le ragioni contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il motivo è destituito di fondamento.

ripropone la questione relativa alla estinzione del credito vantato da

SPA che sarebbe avvenuta a seguito della transazione intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento ma prima dell’ammissione al passivo del credito stesso, ammissione che, tuttavia, per effetto del giudicato endofallimentare ai sensi dell’art. 96 LF non è più suscettibile di riesame.



Correttamente, pertanto, il Tribunale, come si è già detto con riferimento al credito privilegiato ipotecario di cui al reclamo proposto da

Spa, ha affermato che *“restano imm modificabili le statuizioni sull’ammissione dei crediti al passivo, intervenute prima della chiusura del fallimento (cfr. Cas 22-11-1974 n. 3769; Cass 14-3-1973 n. 715) conseguendone che non possono essere messe in discussione le statuizioni in precedenza adottate dagli organi concorsuali e concernenti il credito della ricorrente ...”*, sicchè restano precluse nel giudizio volto alla riapertura del fallimento tutte le questioni che avrebbero potuto essere dedotte anteriormente all’ammissione del credito di Spa al passivo del fallimento, e che, peraltro, non risulta che la società fallita abbia dedotto, come invece avrebbe potuto fare, presentando, ai sensi dell’art. 93 LF, osservazioni scritte prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo o chiedendo che il legale rappresentante della società fosse sentito.

Va, pertanto, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di Spa, posto che l’art. 121 LF prevede che “qualunque creditore” che sia già stato ammesso al passivo del fallimento dichiarato chiuso possa presentare istanza per la riapertura senza necessità di richiedere di insinuarsi al passivo per il credito già ammesso, di cui è sufficiente che chieda la semplice “conferma”.

Con **il secondo motivo** lamenta l’omessa dimostrazione della restituzione dei beni e delle quote alla società e la mancanza di prova rispetto



alla definitività dell'eventuale provvedimento di revoca del sequestro, posto a base della sentenza di riapertura del fallimento, che non poteva desumersi dalla email del curatore che, peraltro, a fallimento chiuso, non aveva alcun potere.

La doglianza, anche ove fondata, appare superata dal deposito della copia del provvedimento di revoca del sequestro emesso dal GIP in data 11 marzo 2021 su istanza del PM (cfr. doc. 4 prodotto dal Fallimento dovendo escludersi che i soggetti che potrebbero impugnarlo ne abbiano interesse, provenendo la richiesta dal PM e producendo la revoca effetti favorevoli per gli imputati e inoltre essendo stata annotata presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia in data 9 giugno 2021, ciò attesta in modo inequivocabile che i beni immobili sono rientrati nella disponibilità di

Con il **terzo motivo** lamenta l'inutilità del provvedimento di riapertura del fallimento, atteso che a fronte dell'esistenza di privilegi su immobili e quote societarie, nessuna utilità potrebbe avere la riapertura della procedura concorsuale, salvo che per i creditori privilegiati che sarebbero comunque tutelati, posto che il concorso fra i creditori è stato già escluso dal Tribunale che ha affermato che i creditori ipotecari sarebbero soddisfatti integralmente mentre i privilegiati al 13%.

Anche questo motivo è infondato.

In primo luogo, come emerge dalla chiara lettera dell'art. 121 LF, l'istanza di



riapertura può essere proposta da “*qualunque creditore*”, quindi anche non munito di privilegio e indipendentemente dal fatto che egli sia destinatario della utilità che dalla riapertura del fallimento potrebbe derivare.

Quanto all'utilità della riapertura, ritiene la Corte che non vi siano motivi per discostarsi dalla condivisibile pronuncia della Suprema Corte - che, seppure risalente, non risulta essere stata contrastata da sentenze successive di segno contrario – secondo cui l'art. 121 LF << *contempla due ipotesi diverse, nelle quali è ammessa la riapertura del fallimento: che il fallito offra di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi; oppure che risulti l'esistenza di attività in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura. Come la dottrina concordemente riconosce, le due ipotesi devono essere tenute distinte l'una dall'altra, potendosi verificare casi in cui può ritenersi utile la riapertura della procedura concorsuale, anche se non vi sia possibilità di pagare almeno il 10% a tutti i creditori, compresi i chirografari. È perciò arbitrario il dedurre, dal fatto che nella ipotesi, del tutto distinta, di garanzie offerte dal fallito di pagare il 10%, che anche nell'ipotesi di sopravvenienza e scoperta di attività nel patrimonio del fallito occorra, perchè sia utile la riapertura, che sia prevedibile il versamento di una ulteriore percentuale, e non irrisoria, anche ai creditori chirografari. L'utilità, come si è dette, può riscontrarsi sotto un altro profilo; non potendo negarsi, ad esempio, che sia opportuno il ricorso alla procedura concorsuale per ripartire una nuova attività (specialmente, come nel caso, se di una certa entità) anche soltanto fra*



più creditori privilegiati; con indubbio risparmio di spese e di tempo (anche per l'identità degli organi della procedura fallimentare con quelli già in funzione prima della chiusura del fallimento), di fronte all'esecuzione singolare, alla quale nel caso contrario gli interessati dovrebbero ricorrere. Non occorre, perciò, che l'utilità sia considerata (come vorrebbe il ricorrente) in confronto di tutti i creditori, compresi i chirografari; è sufficiente che nella specie essa si verifichi (e l'accertamento della sussistenza di tale condizione è affidato, come si è detto, alla prudente discrezionalità del giudice di merito) nei confronti di alcuni dei creditori stessi, essendo la procedura fallimentare preordinata appunto al soddisfacimento più rapido possibile delle ragioni dei creditori, sotto il controllo degli organi ufficiali>>. Tale condizione, come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si è verificata nel caso di specie in cui, come affermato dal Tribunale ed ammesso dalla stessa società reclamante, i beni immobili rientrati nella disponibilità della società sono sufficienti a soddisfare interamente i crediti privilegiati ipotecari e nella misura del 13% gli altri privilegiati.

In conclusione anche il reclamo proposto da Srl va respinto.

La condotta di Spa che ha impugnato la sentenza che aveva accolto la istanza di riapertura del fallimento da essa stessa proposta sulla base di motivi in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati, avendo insistito colpevolmente in tesi giuridiche già repute manifestamente infondate dal primo giudice, integra gli estremi della colpa



grave ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c., di talchè la stessa va condannata al risarcimento dei danni che si liquidano, in via equitativa, nella misura di euro 1000,00, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di

Spa e srl in solido nei confronti del Fallimento mentre vanno compensate nei rapporti tra le due reclamanti stante la reciproca soccombenza.

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:

-rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Mantova . 34/2021 del 14 settembre 2021 proposto da Spa e da S.r.l.;

-condanna Spa al pagamento a titolo di risarcimento del danno ex art 96 cpc della somma di euro 1000,00;

-condanna le reclamanti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del Fallimento S.r.l. in liquidazione che liquida in euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.020,00 per la fase introduttiva, euro 2.350,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;

-compensa integralmente tra Spa e S.r.l. le spese del presente reclamo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.



228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di entrambe le reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021

IL CONSIGLIERE EST.

Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

